



COMUNE DI
OSOPPO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n° 15

L.R. 21/2015

Artt. 4 e 7, lettere b), f)

- **RELAZIONE GENERALE**
- **ASSEVERAZIONI**

1. RELAZIONE GENERALE

1.1 PREMESSA

Il Comune di Osoppo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n. 3 - approvato con delibera di C.C. n.16 del 12.04.2005 la cui esecutività è stata confermata con DGR n.1929 del 28.07.2005.

Successivamente sono state apportate altre Varianti di entità diverse, tra cui la n.11, a carattere di Variante generale, approvata con Delibera del Consiglio comunale n.14 del 02.05.2013 e, confermata nella sua esecutività con Delibera della Giunta regionale n.1048 del 15.06.2013, pubblicata sul BUR n.96 del 3.7.2013.

A questa hanno fatto seguito altre tre varianti.

In questo frangente è emersa la necessità di redigere una nuova Variante per apportare alcune modifiche a quadri operativo e normativo vigenti, ai sensi degli Artt. 4 e 7, lett. b) e f) della L.R. 21/2015.

1.2 OGGETTO DELLA VARIANTE

La Variante urbanistica si rende, necessaria per consentire:

- 1) l'adeguamento del piano urbanistico generale alle previsioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Tagliamento (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21/11/2013 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28/04/2014, così come da aggiornamento approvato con Decreto del Dirigente incaricato n.16 del 04.03.2016 relativo all'inserimento delle aree individuate in Comune di Osoppo;
- 2) il recepimento del nuovo assetto dei prati stabili in relazione all'aggiornamento effettuato con Delibera della Giunta Regionale 29 gennaio 2016, n. 124 - LR 9/2005;
- 3) l'effettuazione di due modeste modifiche zonizzative previste rispettivamente per riclassificare:
 - in Zona V un'area residenziale del Capoluogo;
 - in Zona A0 un sedime stradale interno al nucleo storico del Capoluogo, rientrante nei piani comunali di alienazione.

1.3 CONTENUTI DELLA VARIANTE

1.3.1 Adeguamento alle prescrizioni del P.A.I.

Come anticipato, alla variante in oggetto è demandato il compito di recepire, sia sulle cartografie, sia nelle norme di attuazione del P.R.G.C.vigente, le perimetrazioni delle aree caratterizzate dalle diverse pericolosità e le norme che disciplinano l'utilizzo delle stesse fissate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Tagliamento (P.A.I.), vigente.

Quest'ultimo impone, infatti, ai Comuni di verificare la compatibilità idraulica e geologica delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le perimetrazioni e le classi di pericolosità idraulica e geologica evidenziate sui propri elaborati e, ove se ne verifichi la necessità, l'adeguamento del piano urbanistico stesso.

Lo studio geologico conseguente, svolto dal dott. geologo Gianluigi Ziraldo, si è articolato attraverso l'approfondimento del livello di conoscenza dei citati fattori (processi geomorfologici e di dinamica fluviale, assetto litostratigrafico, caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, ecc.) che connotano il territorio comunale, in modo da consentire una valutazione oggettiva della sua propensione al dissesto. L'analisi è stata condotta mediante sopralluoghi in sito ed interpretazione aerofotogrammetrica, avvalendosi in particolare della documentazione esistente (pubblicazioni tecnico scientifiche, cartografia geologica di supporto allo strumento urbanistico comunale, indagini geologico-applicative desunte dall'archivio tecnico comunale, ecc.).

L'indagine effettuata ha messo in evidenza che i principali elementi di pericolosità agenti sul territorio comunale di Osoppo sono legati sia a processi di inondazione dovuti alla dinamica del fiume Tagliamento, sia alla dinamica dei versanti (movimenti franosi) del Colle di Osoppo e del Colle S. Rocco.

Su questa base si è espressa l'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, fornendo la definitiva documentazione allegata al citato decreto del Dirigente incaricato, distinta tra cartografia riguardante la pericolosità idraulica e cartografia riguardante la pericolosità geologica.

Nel dettaglio, relativamente al Comune di Osoppo, il PAI ha individuato, le aree ricadenti nelle seguenti classi, a vario grado di utilizzo:

a. pericolosità idraulica

nella fattispecie,:

- Area fluviale (F),
- Pericolosità moderata (P1)
- Pericolosità media (P2)
- Pericolosità elevata (P3)

Dal punto di vista urbanistico le aree coinvolte coincidono con la parte occidentale del territorio comunale di Osoppo, già di per sé tutelate a diverso grado e limitate nell'utilizzo per le valenze ambientali e paesaggistiche che le caratterizzano (Sito di importanza comunitaria – Valle del Medio Tagliamento, comprendente al suo interno l'Area delle sorgive di Bars con la relativa area di protezione).

b. pericolosità geologica

Il PAI classifica a Pericolosità elevata (P3) e a Pericolosità molto elevata (P4) i rilievi del Colle di Osoppo e del colle S.Rocco.

Queste perimetrazioni e classificazioni sono state anche verificate sia in relazione ai numerosi studi specifici svolti in passato, sia con un'attenta analisi dello stato di fatto; ne è risultato un quadro di dissesto diverso da quello evidenziato, dovuto a tutta una serie di efficaci interventi di mitigazione del rischio realizzati negli ultimi vent'anni.

Tuttavia, non essendo possibile intervenire con modifiche in questa fase, dal momento che le stesse possono essere effettuate successivamente ed esclusivamente attraverso le procedure di cui all'art.6 delle norme di attuazione del PAI stesso, si conferma la classificazione segnalata.

Anche in questo caso i vincoli evidenziati ricadono su zone urbanistiche già tutelate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, quali :

- Ambito del Parco comunale del Colle di Osoppo
- Area delle sorgive di Bars e Area boscata (Colle S.Rocco)

In conclusione, la variante riconosce e fa proprie, a livello cartografico e normativo, le indicazioni del PAI, provvedendo al loro recepimento:

- a livello cartografico, aggiornando i seguenti elaborati del PRGC vigente:
 - TAV. A2 - CARTA DEI VINCOLI
 - TAV. P2 - ZONIZZAZIONE
- a livello normativo, per fare proprie le prescrizioni del PAI:
 - modificando/integrando l'Art. 36 – Prescrizioni geologiche e idrogeologiche” delle norme di attuazione;
 - integrando le norme delle zone interessate dalla classificazione di pericolosità idraulica e geologica con il rimando all'Art.36 stesso.

Per consentire una migliore e corretta lettura, si ripropongono, in “*Allegato 1*” alla presente, sia l’Art.36 nella sua forma completa, sia il testo delle Norme particolari delle zone urbanistiche interessate, riportando in “*rosso*” le modifiche effettuate.

1.3.2 Aggiornamento dei prati stabili

Premesso che il P.R.G.C. vigente di Osoppo aveva già evidenziato, a suo tempo, sulle tavole dei Vincoli, della Struttura e della Zonizzazione, i prati stabili presenti sul proprio territorio, come da catasto regionale, si fa ora carico di adeguare la citata cartografia con il sopravvenuto aggiornamento straordinario dell’“Inventario dei prati stabili” sottoposti alle misure di conservazione ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 9/2005, effettuato con Delibera della Giunta Regionale 29 gennaio 2016, n. 124 - LR 9/2005, art 6 e art 6 bis.

Il declassamento ha interessato una vasta superficie di prati stabili, ma per la gran parte di essi ricadenti all’interno del S.I.C. “Valle del Medio Tagliamento e, all’interno dello stesso, distribuiti in maniera ridotta nell’Area delle Sorgive di Bars e, in maggior proporzione, all’interno della Zona E4.3 – Ambito di protezione dell’Area delle Sorgive di Bars.

Le restanti superfici sono state declassate a favore della “Zona Militare”, delle “Zone E4.2 – Ambito di interesse agricolo-paesaggistico” e della “Zona D1 – Zona per industria e artigianato di interesse regionale”.

Pertanto, ai fini della presente variante, si interviene solo a livello cartografico, aggiornando i seguenti elaborati del PRGC vigente, dal momento che a livello normativo sono confermate le prescrizioni delle Zone urbanistiche in cui sono riclassificati:

- TAV. A2 - CARTA DEI VINCOLI (scala 1:10000)
- TAV. P1 - STRUTTURA (scala 1:10000)
- TAV. P2.r - ZONIZZAZIONE –Tavola di raffronto con evidenziati i Prati stabili confermati (scala 1:10000)
- TAV. P2 - ZONIZZAZIONE (scala 1:10000)

1.3.3 Modifiche puntuali in ambito urbano

Rif. 1. OSOPPO

Modifica da “Zona B - Aree insediative di consolidamento/convenzionate” a Zona “V - Verde privato”

La modifica viene proposta in quanto sono venute meno le esigenze edificatorie su quell’area; tuttavia, la previsione insediativa viene comunque confermata sulla Struttura per eventuali future esigenze.

Rif. 2. OSOPPO

Modifica da “Viabilità meccanica esistente” a “Zona A0 – Aree insediative storiche di ricostruzione”

La modifica in oggetto riguarda la riclassificazione delle aree destinate alla realizzazione di una viabilità, prevista e perpetuata fin dal Piano particolareggiato di ricostruzione del centro distrutto di Osoppo, finalizzata allo sviluppo del settore urbano compreso tra via Clusone e via Olivi.

Tale determinazione, che aveva portato all’acquisizione di parte delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, si è nel tempo verificata poco sostenibile, tanto da spingere l’Amministrazione comunale a riconsiderarne l’utilità ed a ricomprendere le aree stesse nei piani comunali di alienazione a vantaggio delle proprietà private ivi attestate.

La variante, pertanto riconosce quel sedime completamente in “Zona A0 – Aree insediative storiche di ricostruzione”, coerentemente con la classificazione zonizzativa dominante in cui è ricompreso.


La modifica è visualizzata sulle tavole riportate di seguito, in estratto dalla Zonizzazione, come Stato di Fatto e Progetto

P.R.G.C. VIGENTE

Rif. 1

ESTRATTO ZONIZZAZIONE scala 1:2000

STATO DI FATTO




 **Area oggetto di intervento**

P.R.G.C. VIGENTE

Rif. 1

ESTRATTO ZONIZZAZIONE scala 1:2000

PROGETTO




 **Area oggetto di intervento**

P.R.G.C. VIGENTE

Rif. 2

ESTRATTO ZONIZZAZIONE scala 1:2000

STATO DI FATTO




 **Area oggetto di intervento**

P.R.G.C. VIGENTE

Rif. 2

ESTRATTO ZONIZZAZIONE scala 1:2000

PROGETTO



 **Area oggetto di intervento**

ALLEGATO 1

“

ART. 36 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

Art. 36.1 – Prescrizioni generali

Generalità

Valgono le prescrizioni del Servizio geologico formalizzate con parere n.9/04 del 1//02/2004 che fanno riferimento alla tavola della Zonizzazione geologica allegata alla specifica relazione.

Inoltre, per gli edifici ricadenti nelle "aree di mantenimento dello stato di fatto", così come individuate sulla tavola della Zonizzazione, sono ammessi unicamente interventi relativi a modesti adeguamenti tecnico-funzionali, consistenti nella realizzazione di locali per garage, centrale termica e servizi igienico - sanitari, nella misura massima di 60 mc e comunque nel rispetto delle rimanenti prescrizioni della zona in cui essi ricadono.

Inoltre:

- tutti gli scarichi dovranno essere convogliati attraverso la rete fognaria al depuratore che, in caso di piena eccezionale, dovrà provvedere a scaricare le acque reflue anche in modo meccanico;
- le eventuali aree di stoccaggio e movimentazione di materiali potenzialmente inquinanti dovranno venire adeguatamente impermeabilizzate;
- nella realizzazione di vani interrati che dovessero interessare il sottostante acquifero si dovrà garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi mediante opportuna impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

Norme particolari aggiuntive relative ai siti indagati riportati sulle TAV. P4.1-P4.2-P4.3

Premesso che dallo Studio specifico redatto sul territorio comunale dal dott. geol. Ziraldo Gianluigi - con riferimento a specifiche aree indagate- cui si fa riferimento per la specifica documentazione, emerge che, in via generale, la fattibilità - dal punto di vista geologico, geotecnico, idraulico e valanghivo - della variante al piano regolatore generale del comune di Osoppo, è compatibile con le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e geostatiche presenti”, nel particolare i processi di trasformazione del territorio previsti dovranno sottostare ai vincoli ed alle prescrizioni di seguito indicate:

A) ZONE “Z2-3” (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente buone)

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA

Morfologia: superfici subpianeggianti, con pendenze inferiori al 5%.

Litologia: depositi fluviali costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa da, in genere, scarsamente limosa a, talora, limosa, con ciottoli, con locali lenti sabbiose o limo-argillose di spessore ed estensione molto limitati; sono presenti anche ridotti livelli cementati che aumentano con la profondità. Si rileva una coltre superficiale pedogenizzata di circa 1-1.50 mt. di natura limoso-sabbiosa con frequenti inclusi ghiaiosi e ciottolosi.

Geotecnica: buone le caratteristiche geotecniche generali legate ad un grado di addensamento elevato.

Sismicità: Terreni stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica (perdita di resistenza del terreno e cedimenti non significativi). Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità da trascurabile a limitata. Sono esclusi effetti di amplificazione topografica vista l'assenza di irregolarità topografiche.

PRESCRIZIONI

Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.

I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).

B) ZONE Z3-4 (terreni con caratteristiche geotecniche da discrete a buone)

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA

Morfologia: superfici subpianeggianti, con pendenze inferiori al 5%.

Litologia: depositi fluviali costituiti da ghiaie in matrice sabbiosa da, in genere, scarsamente limosa a, talora, limosa, con ciottoli, con frequenti intercalazioni sabbioso-limose di spessore pluridecimetrico.

Si rileva una coltre superficiale pedogenizzata di significativo spessore (sino a 2-2.50 mt.) di natura limoso-sabbiosa con frequenti inclusi ghiaiosi e ciottolosi, cui bisognerà porre la massima attenzione. *Geotecnica*: struttura relativamente eterogenea con terreni da, in genere, addensati a mediamente addensati in corrispondenza delle intercalazioni sabbioso-limose.

Sismicità: Terreni stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica (perdita di resistenza del terreno e cedimenti non significativi). Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità moderata. Sono esclusi effetti di amplificazione topografica vista l'assenza di irregolarità topografiche.

PRESCRIZIONI

I siti che rientrano in questa classe sono soggetti a modeste limitazioni della destinazione d'uso dei terreni.

Sono consentite tutte le tipologie di intervento che dovranno essere, comunque, supportate, vista la possibile variabilità latero-verticale del substrato ghiaioso-sabbioso, da accurati accertamenti preliminari di carattere geotecnico secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 e dal D.M. 11.03.1988, basati su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).

Si dovrà sempre fondare su terreni ghiaioso-sabbiosi addensati con buone caratteristiche geotecniche o procedere alla bonifica della copertura limoso-sabbiosa superficiale.

C) AREE CON PROFONDITA' DELLA FALDA INFERIORE AI 5 MT. DAL PIANO CAMPAGNA

Qualora la costruzione dei vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impinguamento, così come individuata a pag.17 della relazione geologico-tecnica, sismica e idraulica, deve essere contestualmente garantita la sicurezza e integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

Nel caso di nuove edificazioni, i parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere in debito conto della superficialità della falda al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.

D) FASCE DI TERRENO COINCIDENTI CON DIRETTRICI DI DISTURBO TETTONICO - ZONE CON SUBSTRATO ROCCIOSO A PROFONDITÀ COMPRESA FRA 5 E 20 MT. DAL PIANO CAMPAGNA

Nelle zone in oggetto, in concomitanza con eventi sismici di intensità elevata, vi può essere un'amplificazione locale della sollecitazione sismica (amplificazioni morfotettoniche) e rotture in superficie per riattivazione di "faglia capace", fatto questo di cui si dovrà tener conto nel dimensionamento delle opere e nell'utilizzo in genere dei siti interessati attraverso la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di amplificazione e di cedimenti. Gli studi saranno condotti con i metodi quantitativi semplificati proposti dal D.M. 14.01.2008 o per edifici ed opere strategiche mediante studi specifici di risposta sismica locale.

E) ZONA POTENZIALMENTE FRANOSA O ESPOSTA A RISCHIO DI FRANA (AREE INSTABILI PER AZIONE SISMICA: INSTABILITÀ DI VERSANTE)

In queste aree, l'azione sismica interviene come fattore di innesco su volumi rocciosi allentati e fortemente degradati già predisposti al distacco per assetto strutturale favorevole, e si esplica attraverso la rottura dei residui ponti di roccia che tengono ancorato alla parete il compartimento roccioso instabile. .

Tali problematiche impongono gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso, tali da comportare, a seguito dell'entità e della natura dei rischi individuati, l'esclusione di qualsiasi nuova edificazione (vincolo di inedificabilità assoluto), ad eccezione degli interventi di consolidamento, risanamento o protezione definitiva, per la messa in sicurezza dei siti. Più in particolare, le disposizioni normative e le prescrizioni in merito alle attività vietate o regolamentate concernenti le aree in oggetto sono dettate ~~dall'articolo 13 "interventi ammissibili nelle aree a pericolosità geologica molto elevata - P4" delle~~ N.d.A. del P.A.I. dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione **di seguito riportate al successivo Art.36.2.**

~~**AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE**~~
~~**PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE**~~

~~Articolo 13~~

~~Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4~~

- ~~1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
 - a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica e da valanga;
 - c) interventi di realizzazione o manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
 - g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
 - h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;
 - i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, qualora non comportino aumento di superficie o volume;
 - j) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - k) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
 - l) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.~~
- ~~2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera — la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.~~
- ~~3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.
Per gli interventi di cui alla lettera j), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.~~
- ~~4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.~~
- ~~5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4, non può comunque essere consentita la realizzazione di:
 - a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;~~

- ~~e) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334;~~
- ~~d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.~~
- ~~6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.~~
- ~~7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.~~

F) Nel caso della realizzazione di insediamenti potenzialmente idroinquinanti, la relazione geologica e geotecnica da realizzare ai sensi del D.M. 14.01.2008 verificherà anche la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se necessario, darà apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

G) La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti. Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto, illustrate nel capitolo "i" punto 1 del presente rapporto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro. Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA CON LE PRESCRIZIONI NORMATIVE PREVISTE, RIFERITA A CIASCUNO DEI SITI OGGETTO DI VARIANTE

- L'area 1 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F", "G".
- L'area 2 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "D", "F" e "G".
- L'area 3 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 4 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 5 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 6 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "D", "E", "F" e "G".
- L'area 7 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 8 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 9 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 10 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 11 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 12 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".

- L'area 13 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 14 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 15 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 16 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 17 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 18 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 19 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 20 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 21 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 22 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 23 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 24 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 25 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 26 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 27 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 28 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 29 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".
- L'area 30 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "C", "F" e "G".

Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

Generalità

All'interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica e geologico-tecnica cui si associa una serie di vincoli.

Nell'ambito del territorio del Comune di Osoppo non vengono segnalate aree a pericolosità valanghiva.

I vincoli di natura idrogeologica e geologico-tecnica sono essenzialmente legati alle norme di attuazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione – Norme di Attuazione – D.lgs. 152/2006 – Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 – Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - giugno 2012".

Le aree a pericolosità idraulica e dal punto di vista dell'instabilità dei versanti individuate dal PAI o dalla cartografia del dissesto ricadono nelle seguenti classi :

- a) Pericolosità idraulica
 - pericolosità moderata (P1)
 - pericolosità media (P2)
 - pericolosità elevata (P3)
 - area fluviale (F), coincidente con il tratto del Medio Tagliamento

- b) Pericolosità geologica
 - pericolosità elevata (P3)
 - pericolosità molto elevata (P4)

Estratto Norme P.A.I.

Art. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
- c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
- f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Art. 9 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;
- c. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- d. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- h. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- i. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- t. opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Art.10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
- b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (1 dicembre 2012) e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque;
- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Art.11- Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle Amministrazioni Comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

- a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
- b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
- c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Art.12 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1, la pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

2. Ogni nuovo intervento deve essere realizzato prevedendo l'innalzamento sul piano campagna del primo piano calpestabile, la cui entità è da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali, ma che non potrà essere inferiore ai 50 cm. L'eventuale innalzamento del piano campagna, ottenuto con riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiudica la fruibilità delle aree circostanti.

E' vietata la realizzazione di locali completamente o parzialmente interrati rispetto all'attuale piano campagna.

Art. 13 - Disciplina delle aree fluviali (F)

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto

al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- c. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

Art.14 - Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza ricostruzione;
- b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra

- della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
 - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
 - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

Art.15 - Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:
 - a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
 - b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
 - c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.
3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

Art.16 - Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

1. Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.
2. La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implica la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.
Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.
Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

Art.17 - Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

“

Art. 9.1 - Zona omogenea A0**7. NORME PARTICOLARI**

~~7.2 Le parti di Zona A0 ricadenti nell'area di rispetto del limite di vincolo geologico, possono essere destinate esclusivamente a verde di pertinenza degli edifici e sistemate a giardino, orto, cortile, ecc.~~

~~Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:~~

- ~~— opere di difesa geologica dei siti;~~
- ~~— recinzioni dei terreni;~~
- ~~— manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo sugli edifici esistenti occupati.~~

Per le parti di Zona A0 ricadenti all'interno delle aree a pericolosità geologica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

“

Art. 13.1 - Zona omogenea S1**5. NORME PARTICOLARI**

5.2 Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

“

Art. 14.4 - Zona omogenea D3.3**7. NORME PARTICOLARI**

Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

“

Art. 17.1 - Zona omogenea E4.1**6. NORME PARTICOLARI**

Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

“

Art. 17.2 - Zona omogenea E4.2**6. NORME PARTICOLARI**

6.3 Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

“

ART. 18 - AREA DELLE SORGIVE DI BARS**6. NORME PARTICOLARI**

6.1 Gli interventi ammessi devono riferirsi ai criteri operativi contenuti nel PCS redatto per l'Ambito di tutela ambientale C.2 – Sorgive di Bars.

6.2 Per le parti ricadenti all'interno delle aree fluviali e a quelle a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

ART. 19 - AMBITO DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA SIC IT 3310007 “Valle del medio Tagliamento”

4. NORME PARTICOLARI

Per le parti ricadenti all'interno delle aree fluviali e a quelle a pericolosità geologica e idraulica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

“

ART. 20 – AMBITO DEL PARCO COMUNALE DEL COLLE DI OSOPPO

5. NORME PARTICOLARI

Per le parti ricadenti all'interno delle aree a pericolosità geologica valgono le norme di cui al successivo Art. 36.2 – Prescrizioni P.A.I.

“

2. ASSEVERAZIONI

COMUNE DI OSOPPO

Provincia di Udine

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le modifiche di cui alla presente Variante interessano beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004 Parte seconda e beni sottoposti a vincolo paesaggistico - di cui al D.Lgs. 42/2004 Parte Terza .

dott. arch. Marcello Rollo

COMUNE DI OSOPPO

Provincia di Udine

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

A S S E V E R A

che la presente Variante rientra nelle facoltà previste all'Art.7, lett.b) e f) e rispetta le condizioni di cui all'Art.3 e i limiti di soglia di cui all'Art.4 della L.R.21/2015.

dott. arch. Marcello Rollo

COMUNE DI OSOPPO

Provincia di Udine

Asseverazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come introdotto dall'art. 4, della Legge Regionale 15/92.

Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di estensore della Variante in oggetto,

A T T E S T A

che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di formazione della Variante n.11 - Generale.

dott. arch. Marcello Rollo

3. RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Per ciò che riguarda la valutazione sugli impatti che la variante operata possa creare nei confronti della parte di Z.S.C. “Valle del Medio Tagliamento” (IT3320015) ricadente nel Comune di Osoppo, si specifica che essa interessa:

- l'adeguamento del P.RG.C. alle prescrizioni del P.A.I
Sulla base delle valutazioni effettuate dal geologo, per conto dell'Amministrazione comunale di Osoppo, circa l'entità della pericolosità idraulica e geologica dei siti segnalati, si è espressa l'Autorità di Bacino, condividendone sostanzialmente i risultati e assegnando loro la definitiva classificazione.
In generale, il recepimento delle intervenute prescrizioni riguardanti le aree interessate, non altera significativamente l'assetto normativo vigente, già di per sé stesso cautelativo.

- l'aggiornamento dei prati stabili
In considerazione dell'avvenuto aggiornamento straordinario dell'“Inventario dei prati stabili”, effettuato con Delibera della Giunta Regionale 29 gennaio 2016, n. 124 - LR 9/2005, la variante ha provveduto all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, limitatamente alle cartografie della Zonizzazione ed a quella dei Vincoli, dal momento che permangono immutate le relative prescrizioni di intervento.

- le modifiche puntuali in ambito urbano
Si tratta:
 - del declassamento di un'area residenziale di Osoppo in area di verde privato;
 - dell'eliminazione della previsione di una nuova viabilità da realizzarsi in un ambito del centro storico di Osoppo, e della riclassificazione di quel sedime in Zona A0.

- Le azioni previste dalla variante, come riportato, per contenuti cogenti (adeguamento del P.RG.C. alle prescrizioni del P.A.I e aggiornamento dei prati stabili) e localizzazione (modifica puntuale in ambito urbano) rispetto alla ZSC, non produce impatti diretti sugli elementi d'interesse del Sito.

Si può concludere, pertanto che per la Variante in oggetto, come previsto dalla DGR 1323-2014, non risulta necessaria la valutazione d'incidenza